



COMUNE DI ORTUCCHIO  
Provincia dell'Aquila

**ORDINANZA N. 36 DEL 12.9.2024**

**ORDINANZA SINDACALE ex art. 192, del D.Lgs. n. 152/2006**

**RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- a) in data 4.9.2009 in territorio del Comune di Ortucchio avveniva un incendio presso lo stabilimento gestito da Re.Sel.Plast. s.r.l. in via Circonfucense, 16 e di proprietà della "Garbugia Antonio s.r.l." ed in particolare l'incendio interessava gli ammassi di rifiuti collocati nel piazzale antistante il fabbricato;
- b) dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco venivano effettuati i primi rilievi da parte di personale dell'ARTA;
- c) con nota n. 4822 del 10.9.2009 il Dipartimento Provinciale dell'ARTA Abruzzo di L'Aquila ha trasmesso i risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni d'aria e rifiuto liquido, prelevati sul luogo e nell'immediatezza dell'incendio;
- d) sempre con la stessa nota l'ARTA comunicava di aver richiesto all'Università degli Studi dell'Aquila uno studio previsionale sulla massima ricaduta degli inquinanti il cui esito, unitamente alla relazione tecnica, sarebbe stato trasmesso al Comune di Ortucchio non appena pronti;
- e) con nota prot. n. 0059565 del 18.9.2009 la ASL n. 1 della Regione Bruzzo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica riteneva necessaria la verifica delle condizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'adozione dell'eventuale procedura di bonifica di aree contaminate;
- f) con nota del 12.4.2010 prot. n. 1634 inviata sia al gestore Re.Sel .Plast s.r.l. (e ricevuta dal Legale Rappresentante Torkish Nadiya presso l'indirizzo di residenza il 15.4.2010, mentre è tornato indietro il plico inviato alla sede legale con la dicitura "destinatario trasferito") sia al proprietario dell'immobile Garbuglia Antonio s.r.l. (e da questo ricevuta il 14.4.2010) veniva data comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti tesi alla rimozione dei rifiuti ancora giacenti nel piazzale dello stabilimento già gestito dalla Re.Sel.Plast s.r.l. ai sensi del D.Lgs. b. 152/2006;
- g) nessun riscontro veniva dato dalla Re.Sel.Plast s.r.l.;
- h) la Garbuglia Antonio s.r.l., tramite nota dell'avv. Davide Baldassarre pervenuta il 23.4.2010 prot. n. 1864, faceva rilevare di avere svolto e concluso procedimento di sfratto per morosità dinnanzi al Tribunale di Avezzano contro la Re.Sel.Plast. s.r.l. e che in occasione di un pignoramento mobiliare aveva scoperto l'esistenza di un sequestro penale disposto dal Tribunale di Avezzano; faceva, inoltre, rilevare che, stante il sequestro, non aveva potuto ottenere il rilascio coattivo dell'immobile, ragion per cui detta società non avrebbe avuto possibilità di risolvere il problema dei rifiuti;
- i) nel frattempo il Comune di Ortucchio sollecitava con nota del 22.4.2010 prot. n. 1837 l'ARTA Abruzzo a chiarire se vi fosse stata contaminazione dell'area incendiata ed invitava l'ASL n. 1 della



## COMUNE DI ORTUCCHIO

### Provincia dell'Aquila

Regione Abruzzo a fare un nuovo sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi onde consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

j) con nota del 13.5.2010 prot. 1305 l'ARTA inviava al Comune i risultati delle analisi chimiche sui campioni di terreno effettuate dall'ARPA Piemonte e prelevati nell'area della massima ricaduta degli inquinanti sviluppatasi in occasione dell'incendio sopra detto, come da studio previsionale redatto dall'Università di L'Aquila; con successiva nota del 18.6.2010 prot. 4025, pervenuta al Comune in data 21.6.2010 la stessa Arta Abruzzo comunicava che i risultati delle analisi chimiche sui campioni di terreno non superavano i limiti previsti dal D.Lvo 156/2006 parte IV allegato 5 Tab. 1; inoltre in data 6.7.2010 in un incontro tenutosi presso il Comune di Ortucchio la dirigente dell'ARTA dott.ssa Lena consegnava ai dipendenti comunali la nota ARTA prot. 5252 dell'11.9.2009 con allegato il rapporto di prova 2876 relativo al rifiuto solido (materiale bruciato) prelevato il 4.9.2009 da cui si evinceva che trattavasi di rifiuto non pericoloso;

k) la ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila con nota dell'1.6.2010 prot. 43490 chiedeva all'ARTA una valutazione dei risultati inviati con nota del 13.5.2010 prot. 1305 ed invitava il Sindaco di Ortucchio a prendere provvedimenti affinché il sito fosse opportunamente recintato e con successiva nota del 23.6.2010 prot. 3030 sollecitava l'adozione di provvedimenti da parte del Comune;

l) con ulteriore nota del 14.6.2010 prot. 2718 inviata all'avv. Baldassarre Davide quale difensore della Garbuglia Antonio s.r.l. ed alla sig.ra Torkish Nadiya quale legale rappresentante della RE.SEL.PLAST. s.r.l., il Comune di Ortucchio inviava la sentenza n. 696/2008 del Tribunale di Avezzano e faceva presente alla Garbuglia Antonio s.r.l. che, quale proprietaria dell'immobile, ben avrebbe potuto chiedere il dissequestro al solo fine di eliminare i rifiuti dall'area antistante il capannone; inoltre segnalava la necessità di ripristinare la recinzione per evitare che i rifiuti fossero raggiungibili dall'esterno; con detta nota il Comune chiedeva altresì alla Garbuglia Antonio s.r.l. copia del contratto di locazione e degli atti dei procedimenti giudiziari dalla stessa avviati contro la ex conduttrice RE.SEL.PLAST. s.r.l.; la nota in questione rimaneva senza riscontro da parte dei destinatari;

m) a tutt'oggi sia la Re.Sel.Plant. s.r.l., soggetto già avente in uso il predetto immobile, sia la Garbuglia Antonio s.r.l., soggetto proprietario dell'immobile stesso presso cui si è verificato l'incendio e presso cui ancora giace, abbandonata ed incontrollata, una notevole quantità di rifiuti (più precisamente dalla sentenza n. 696/2008 del Tribunale di Avezzano risultano 1750 tonnellate di cui solo una parte si è bruciata in occasione dell'incendio del 4.9.2009), non hanno provveduto alla bonifica dell'area;

n) stante l'inerzia dei soggetti privati tenuti a bonificare l'area, l'Amministrazione comunale doveva adottare tutti i provvedimenti per la salvaguardia della salute e sicurezza dei cittadini;

o) ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152, sono vietati sia l'abbandono che il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sottosuolo e chiunque violi il divieto di cui sopra *"è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa"* e *"il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"*;

p) con Ordinanza prot. n. 3592 del 30.7.2010 si ordinava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 D.Lgs. n. 152/2006, alla RE.SEL.PLAST S.r.l., C.F. 01689790663, con sede in Trasacco, via Milano, snc, in persona della Amministratrice Unica Legale Rappresentante pro tempore sig.ra Torkish Nadiya nata in Ucraina il 6.11.1972 e residente in Avezzano, via XX Settembre, 496 ed alla GARBUGLIA ANTONIO S.r.l., con sede in Luco dei Marsi, Strada 40, n. 9, in persona dell'Amministratore Unico Legale



## COMUNE DI ORTUCCHIO Provincia dell'Aquila

Rappresentante pro tempore sig. Garbuglia Antonio nato ad Avezzano il 24.2.1962 e residente in Luco dei Marsi in via Sicilia, 1 di provvedere in solido alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel piazzale circostante il capannone sito in Ortucchio, via Circonfucense, 16, al loro smaltimento ed al ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre quaranta giorni dal ricevimento della notifica della presente ordinanza, previo ottenimento della relativa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria Penale stante l'incombenza del sequestri penale surrichiamato;

- q) a tale ordinanza non è stata data esecuzione;
- r) che permangono le condizioni di cui all' Ordinanza prot. n. 3592 del 30.7.2010;

### Rilevato che:

- a) sull'area in questione come si evince dalla sentenza n. 696/2008 del Tribunale di Avezzano, acquisita al Protocollo del Comune di Ortucchio l'8.10.2009 al n. 4872, permane il sequestro penale e lo stesso Giudice penale ha ordinato al legale rappresentante della RE.SEL.PLAST s.r.l. di provvedere alla bonifica dell'area prevedendo, all'esito della stessa, la possibilità di ottenere il dissequestro;
- b) pertanto, nella fissazione del termine entro cui il responsabile dell'abbandono dei rifiuti ed il proprietario dell'area devono provvedere alla rimozione dei rifiuti si deve tener conto della circostanza che tali soggetti dovranno presentare apposita istanza agli organi giurisdizionali penali per poter accedere nell'immobile al fine di asportare i rifiuti;
- c) ai sensi dell'art. 92 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 è tenuto alla rimozione dei rifiuti, al loro smaltimento ed al ripristino dello stato dei luoghi sia chi abbandona detti rifiuti e cioè in questo caso la RE.SEL.PLAST s.r.l. già gestore dell'attività ivi esercitata, sia il proprietario dell'area e cioè la Garbuglia Antonio s.r.l. che ben avrebbe potuto chiedere al Giudice penale l'autorizzazione per accedere sull'area e rimuovere i rifiuti non avendo provveduto la società ex affittuaria RE.SEL.PLAST s.r.l. **anche attesa la risoluzione del contratto di locazione verificatasi a seguito dei palesi inadempimenti compiuti da parte di quest'ultima società già dall'inizi del 2008**, così come segnalati a questo Ente dall'Avv. Baldassarre Davide per conto della stessa Garbuglia Antonio s.r.l. nella nota del 21.4.2010 pervenuta il 23.4.2010 prot. 1864;
- d) non appaiono perciò fondate le osservazioni del legale della Garbuglia Antonio s.r.l. avv. Baldassarre Davide contenute nella citata nota pervenuta il 23.4.2010 prot. 1864 in merito all'assenza di responsabilità della società da ultimo menzionata che, peraltro, non ha nemmeno riscontrato l'ultima nota del Comune di Ortucchio datata 14.6.2010, anche in considerazione della omessa vigilanza di detto proprietario sull'immobile locato il cui stato era noto già dal 2008 come si può inferire sempre dalla richiamata nota dell'Avv. Baldassarre giacché a tale anno risalgono le azioni giudiziarie avviate contro la società conduttrice e dalla mancata segnalazione dell'ammasso di rifiuti agli organi competenti;
- e) pertanto, sussiste quantomeno a titolo di colpa anche la responsabilità della Garbuglia Antonio s.r.l., quale proprietario dell'immobile indicato oggi della Società DYNAMIC PROPERITES E.E.I.G. con sede in Malta (EE), giusto conferimento di immobili in G.E.I.E. con atto notar Micali Sebastiano del 19.8.2014 – Rep. n. 27159, giusta nota n. 10362.1/2014 reparto PI di L'Aquila in atti dal 19.8.2014;

Dato atto che permane tuttora la necessità di provvedere alla rimozione dei rifiuti depositati nel piazzale antistante la sede della Società;



## COMUNE DI ORTUCCHIO Provincia dell'Aquila

Vista la nota della Regione pervenuta al protocollo di questo Ente in data 9.8.2024 al n. 5085 "DGR 156 del 28.2.2024 recante L.R. 16.6.2006 n. 17, art. 15; L.R. 19.12.2007 n. 45, art. 57; L.R. 30.12.2020 n. 45; DGR n. 481 del 4.8.2023. Assegnazione di contributi ai Comuni di Castelguidone (CH), Palena (CH), Tornareccio (CH), Ortucchio (AQ), Casalcontrada (CH), San Salvo (CH). Richiesta documentazione", con la quale si chiedeva al Nostro Ente, al fine di procedere con la sottoscrizione della Convenzione, di aggiornare la documentazione già fornita comunicando tra l'altro l'importo complessivo dell'intervento ed eventuali quote di cofinanziamento, oltre al cronoprogramma dell'intervento;

Ravvisata la necessità e l'urgenza del provvedere;

Constatato che:

- a) la Società RE.SEL.PLAST S.r.l. non gestisce più la struttura e quindi non può essere destinatario di alcun provvedimento;
- b) Ad oggi la proprietà dell'impianto risulta essere la Società DYNAMIC PROPERITES E.E.I.G. con sede in Malta (EE);

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (CFR Sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021), di indirizzare la presente ordinanza alla Società DYNAMIC PROPERITES E.E.I.G. con sede in Malta (EE);

### ORDINA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 D.Lgs del 3 aprile 2006 n. 152, alla Società denominata DYNAMIC PROPERITES E.E.I.G. con sede in 45/1, TRIQ L-ISQOF F.S. CARUANA MSIDA MSD 1412, Malta (EE), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore e al Direttore del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Di Gianfilippo Giovanna nata ad Avezzano (AQ), il 01.06.1964 e residente in Luco dei Marsi (AQ), via Sicilia, 5 \_ C.F. DGNGNN64H41A515J, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel piazzale circostante il capannone sito in Ortucchio, via Circonfucense 16, al loro smaltimento ed al ripristino dello stato dei luoghi **entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della notifica della presente ordinanza**, previo ottenimento della relativa autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria penale stante l'incombenza del sequestro penale sul richiamato;

Il termine suddetto potrà essere prorogato dallo scrivente sindaco dietro specifica e documentata istanza dei soggetti intimati per il caso in cui l'Autorità giudiziaria ritardi nell'autorizzare l'accesso all'area al fine di effettuare la bonifica;

Decorso il suddetto termine senza che i detti rifiuti siano stati rimossi provvederà al riguardo il Comune di Ortucchio in danno dei soggetti obbligati e sopra individuati, ponendo poi al loro carico le relative spese come per legge;



COMUNE DI ORTUCCHIO  
Provincia dell'Aquila

**AVVERTE**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo – L'Aquila entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

**AVVERTE altresì**

In base all'art. 255, comma 3, del D.Lgs 152/2006 *“Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'art. 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3”*;

**DEMANDA**

al locale Comando di Polizia Locale di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga notificata a cura degli uffici alla Società denominata DYNAMIC PROPERITES E.E.I.G. con sede in 45/1, TRIQ L-ISQOF F.S. CARUANA MSIDA MSD 1412, Malta (EE), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore e al Direttore del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Di Gianfilippo Giovanna nata ad Avezzano (AQ), il 01.06.1964 e residente in Luco dei Marsi (AQ), via Sicilia, 5 \_ C.F. DGNGNN64H41A515J;

**DISPONE altresì**

che la presente ordinanza sia comunicata alla ASL Avezzano, Sulmona, L'Aquila – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica, all'ARTA Abruzzo, al sig. Prefetto di L'Aquila, alla Provincia dell'Aquila ed alla locale Stazione dei Carabinieri;

**COMUNICA**

che tutti gli atti citati nel presente provvedimento sono a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Ortucchio.

Ortucchio, 12.9.2024.



**IL SINDACO**  
Raffaele Favoriti

